



Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che, a seguito della abrogazione dell'art. 7 della Legge 890/1982 ("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"), dal 1 gennaio 2018, l'emissione della CAN è illegittima. Tuttavia, nel caso in esame (notifica avvenuta a mani del portiere o anche nel caso di notifica a mani del vicino), non essendo stato abrogato l'art. 139 c.p.c., (a mente del quale "Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata") per la validità della notifica, la raccomandata informativa andava inoltrata (Giudice di Pace di Nola - Sentenza del 15.09.2018)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5678/18 RGNR

assegnata a sentenza il 13/3/18

promossa da

P. Avv. <...>, nato a <...> il <...> (C.F; <...>) e residente in <...>, via <...> ed elett.te domiciliato presso lo studio dell'avvocato <...> che lo rapp. ta e difende con giusta mandato in calce all'originale dell'atto di citazione, telefax n. 081/<...>; indirizzo di posta elettronica <...>@pec.it -

- parte attrice –

CONTRO

POSTE ITALIANE s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. <...>, per procura generale alle liti rep. 2163 -racc 14154, elettivamente domiciliato presso l'ufficio Legale di Napoli, P.zza Matteotti, 2, fax n 081/<...>, PEC : <...>@pec.it

Scritto da Maria Cuomo

Venerdì 28 Settembre 2018 00:00

- parte convenuta -

OGGETTO: Ripetizione di indebito

CONCLUSIONI: Come da verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 .

La domanda proposta dall'AVV. P. <...> con l'atto introduttivo del giudizio volta ad ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pari ad euro 5,00, ovvero alla restituzione di quella somma minore e/o maggiore che fosse stata ritenuta giusta da contenere nei limiti della competenza di equità, , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c. non può essere accolta .

Vista la documentazione prodotta , deve ritenersi provata la titolarità ad agire dell'attore e quella a resistere della spa POSTE ITALIANE.

Scritto da Maria Cuomo

Venerdì 28 Settembre 2018 00:00

Per quanto al merito, osserva questo giudice, che parte attrice lamenta la illegittima richiesta e l'illegittimo incasso da parte della spa POSTE ITALIANE della somma pari ad euro 5,00 per la emissione del C.A.N. con riferimento alla notifica di un atto destinato ad una persona fisica ed in particolare, per l'emissione del CAN con riferimento alla notifica di un atto giudiziario indirizzato a tale <...> (raccomandata n. <...> del <...>) per informarlo del fatto che, in sua assenza, lo stesso atto era stato consegnato al portiere.

A sostegno della domanda la parte attrice ha dedotto che, dal 1° gennaio del 2018 è in vigore il nuovo testo della Legge 890/1982 in materia di Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, così come modificato dall'articolo 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tra le novità introdotte a partire da quest'anno, oltre alla notifica a mezzo poste private, ovvero tramite operatori postali diversi da Poste Italiane, vi è la modifica del testo dell'art. 7 della Legge 890/1982, che disciplina, nello specifico, le modalità di consegna da parte dell'operatore postale del plico oggetto della notificazione.

Dal raffronto del testo della norma richiamata, nelle due versioni vigenti sino al 31 dicembre 2017 e vigente dal 1° gennaio 2018, si evidenziano l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 7 – che prevedeva, appunto, l'invio della cosiddetta CAN (comunicazione di avvenuta notifica) e talune modificazioni apportate al 4° comma.

Ora, quando l'atto non viene consegnato personalmente ed a mani proprie del destinatario, la

Scritto da Maria Cuomo

Venerdì 28 Settembre 2018 00:00

prova dell'avvenuta notifica è costituita esclusivamente dall'attestazione dell'operatore postale, il quale deve fare menzione, sull'avviso di ricevimento, delle generalità del soggetto terzo che, eventualmente, si rifiuti di firmare o non possa firmare.

E' venuta meno, invece, la previsione del 5° comma dell'art. 7 della legge 890/82 secondo cui "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

Ebbene, osserva il magistrato che, nonostante la novella legislativa, nel caso in esame si verta in ipotesi diversa da quella oggetto della riforma, atteso che, la norma di riferimento in tema di notificazione a persone fisiche è rappresentata dall'art. 139 cpc che testualmente al comma 4, così dispone: " Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata".

Tale disposizione non è stata modificata dalla riforma.

Ne consegue che, in tali due sole ipotesi richiamate dal comma 4 dell'art. 139 cpc (consegna al portiere e consegna al vicino), al destinatario dell'atto va inoltrata la raccomandata informativa .

Da qui la legittimità del comportamento dell'operatore di POSTE ITALIANE che , nel caso di specie ha provveduto ad informare il destinatario della consegna al portiere con successiva raccomandata, richiesta dalla legge, per la validità della notificazione.

Conseguentemente la domanda va respinta .

La particolarità e la novità della materia, oltre alla mancata comparizione del difensore della parte convenuta , giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. P. <...> contro la SPA POSTE ITALIANE così provvede:

Scritto da Maria Cuomo

Venerdì 28 Settembre 2018 00:00

- Rigetta la domanda ;

-Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Nola il 15/9/18

IL GIUDICE DI PACE

DOTT. SSA MARIA CUOMO